

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, SU BENI IMMOBILI STATALI COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

CIG: 7724506002; 7724616AC5; 7724621EE4; 77246273DB; 7724635A73; 7724643110; 7724649602; 772465287B; 7724654A21; 7724655AF4; 7724656BC7.

CUP: G21E18000150001

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE

Quesito n. 1

- 1) Il punto 7.3 del disciplinare di gara "requisiti di capacità tecnica e professionale" riporta: "Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnicoorganizzativa, considerato che nella presente procedura solo una parte del corrispettivo è espressamente riconducibile ad un importo lavori (nello specifico il corrispettivo dovuto per la sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica), mentre le altre prestazioni richieste sono immediatamente riconducibili all'importo dei servizi (verifica di vulnerabilità sismica, audit energetico e rilievo BIM), di seguito verranno richiesti requisiti rapportati sia all'importo dei lavori (servizio di PFTE) e sia all'importo dei servizi resi (servizi di verifica della vulnerabilità sismica, audit energetico e rilievo BIM), il tutto con riferimento alle rispettive categorie previste" SI CHIEDE se ai fini della valutazione dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni (Requisiti rapportati all'importo dei lavori) possono rientrare i servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, c.s.p., direzione lavori e c.s.e. riguardanti ovviamente la classe e categoria richiesta (S.03 e S.04), inoltre si chiede se bisogna possedere entrambi i requisiti rapportati all'importo dei lavori e i requisiti rapportati all'importo servizi, oppure basta possederne uno.
- 2) Al punto 16 "risposta tecnica" è richiesto un servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva o esecutiva, di interventi di adeguamento/miglioramento strutturale dei quali almeno un incarico dovrà essere stato espletato con la modalità BIM, si chiede una spiegazione più dettagliata per cosa si intende "modalità BIM", atteso che la modalità BIM è richiesta dal 2020 e che gli incarichi a cui si fa riferimento sono quelli espletati in anni precedenti. Considerato che la verifica della vulnerabilità è stata introdotta con l'Ordinanza 3274/2003 si



chiede come sia possibile aver espletato incarichi in epoche precedenti con modalità BIM.

Risposta al quesito n. 1

1) Per quanto riguarda la prima parte del quesito, si rappresenta che l'introduzione del paragrafo 7.3 del disciplinare di gara è stata corretta mediante errata corrige pubblicata in data 23.01.2019 al link:

https://redazione.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/documentigare/19 0123_DRC_ERRATA-CORRIGE-DISCIPLINARE-rev.1.pdf

Per quanto attiene invece la parte: "SI CHIEDE se ai fini della valutazione dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni (Requisiti rapportati all'importo dei lavori) possono rientrare i servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,c.s.p., direzione lavori e c.s.e. riguardanti ovviamente la classe e categoria richiesta (S.03 e S.04)" si chiarisce che ai fini del soddisfacimento dei Requisti rapportati all'importo dei lavori, in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n.1 è possibile dichiarare qualsiasi servizio attinente all'ingegneria e all'architettura.

Per quanto attiene l'ultima parte del quesito: "inoltre si chiede se bisogna possedere entrambi i requisiti rapportati all'importo dei lavori e i requisiti rapportati all'importo servizi, oppure basta possederne uno", si rinvia a quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara al paragrafo 7.3: "e) un elenco di servizi di ingegneria e di architetturaomissis...relativamente al bene di maggior valore per ciascun lotto e nello specifico relativi a lavori e servizi attinenti.."

Pertanto si conferma che bisogna possedere entrambi i requisiti rapportati sia all'importo dei lavori sia all'importo dei servizi.

2) In risposta al punto 2, fermo restando l'introduzione normativa del BIM a graduale obbligatorietà a partire dal 2019 (DM 560/2017), si intenda, così come evincibile dai documenti di processo BIM di cui alla procedura in oggetto, per servizio in "modalità BIM" ogni attività svolta nell'ambito di un processo teso a descrivere un'opera reale con un insieme di informazioni grafiche e non grafiche, organizzate secondo un complesso di regole che definiscono la cosiddetta "Opera Digitale", ovvero Modello di Dati. Per quanto riguarda il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva o esecutiva, di interventi di adeguamento/miglioramento strutturale espletato con la modalità BIM (ovvero con adeguati software di modellazione tridimensionale), che visto il caso di specie questa Stazione Appaltante ha ritenuto di richiedere, si intenda una progettazione ad oggetti tridimensionali, a cui siano stati associati attributi specifici e significativi, in grado di garantire l'interoperabilità dei dati.

Quesito n. 2

Si chiede di confermare che, per tutti i lotti di Regione Campania, nel disciplinare è presente un refuso nelle tabelle del punto "7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale" laddove nella colonna "prestazione" in "Requisiti rapportati all'importo Lavori" la dicitura "vulnerabilità sismica" va sostituita con "PTFE" e, in modo opposto, in

"Requisiti rapportati all'importo Servizi" la dicitura "PTFE" va sostituita con "vulnerabilità sismica.

Risposta al quesito n. 2

Si veda Disciplinare di gara - ERRATA CORRIGE di cui alla pubblicazione del 23.01.2019.

https://redazione.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/documentigare/19012 3 DRC ERRATA-CORRIGE-DISCIPLINARE-rev.1.pdf

Quesito n. 3

Con la presente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede di avere delucidazioni in merito ai requisiti di capacità tecnicoorganizzativa (Punto 7.3 del disciplinare di gara), in quanto nel disciplinare di gara si fa riferimento sia a requisiti rapportati all'importo LAVORI che a requisiti rapportati all'importo SERVIZI, specificando per ognuno sia le CLASSI/CATEGORIE che la tipologia di PRESTAZIONE.

Si chiede pertanto di chiarire se i requisiti devono riguardare il possesso di un IMPORTO TOTALE DEI LAVORI/SERVIZI per quella determinata prestazione in quella determinata categoria (es. PER I SERVIZI aver svolto incarichi di progettazione PFTE in Cat. S.04 per un importo pari a € 80.863,17 e incarichi di rilievo Bim /audit energetico in Cat. E.22 per un

importo pari a € 24.742,62, per quanto concerne il LOTTO 6), dando una lettura restrittiva del Disciplinare di gara, oppure, ai fini di una più ampia partecipazione alla procedura in esame (cd. Principio del Favor Partecipationis) gli importi totale dei lavori/servizi riguardano qualsiasi tipologia di prestazione purché ricadente nelle classi/categorie

richieste, in accordo al DM 17/06/2016.

Risposta al quesito n. 3

Si veda risposta al quesito 1

Quesito n. 4

Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara (pagina 13) è chiarito che, data la natura delle prestazioni, saranno richiesti requisiti sia rapportati all'importo servizi, sia rapportati all'importo lavori. Nello specifico per il servizio inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) il requisito richiesto sarà rapportato all'importo lavori, per il servizio di vulnerabilità sismica il requisito richiesto sarà rapportato all'importo dei servizi resi.

Diversamente da quanto sopra specificato nelle tabelle relative ai requisiti dell'elenco servizi (pag 14 e seguenti del disciplinare) per la prestazione di vulnerabilità sismica è richiesto un importo minimo complessivo parametrato all'importo lavori (dovrebbe essere parametrato all'importo del corrispettivo del servizio), per la prestazione di PFTE è richiesto un importo minimo complessivo parametrato all'importo del corrispettivo del servizio (dovrebbe essere parametrato all'importo dei lavori). Si conferma che trattasi di refuso e che pertanto nelle tabelle pubblicate l'importo minimo richiesto per il PFTE deve essere rapportato all'importo lavori e l'importo minimo richiesto per la verifica di vulnerabilità deve essere rapportato all'importo servizi (ad esempio per il lotto 1 si avrà

Vulnerabilità sismica importo minimo richiesto € 159.519,79 e PFTE importo minimo richiesto € 14.282.970,00)

Risposta al quesito n. 4

Si veda Disciplinare di gara - ERRATA CORRIGE di cui alla pubblicazione del 23.01.2019.

link:

https://redazione.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/documentigare/19012 3_DRC_ERRATA-CORRIGE-DISCIPLINARE-rev.1.pdf

Quesito n. 5

Nel disciplinare di gara al "criterio A" – adeguatezza operatore economico punto 4) scheda A4 si richiede "attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della gara e all'adozione della medotologia BIM"; si richiede se l'integrazione BIM è necessaria in riferimento al criterio, pur non essendo necessaria ai fini della realizzazione di una diagnosi energetica che richiede, come prescritto dalla uni CEI EN 16247, campagne di raccolta dati sul campo (storico dei consumi dei principali vettori energetici, letture spot degli assorbimenti elettrici, ecc.). Si richiede inoltre se per integrazione BIM in questo caso s'intende l'utilizzo di software di simulazione energetica (in regime statico o dinamico) compatibili con la metodologia BIM.

Risposta al quesito n. 5

Si richiede che l'audit sismico, o sia stato svolto direttamente con software implementante la modalità BIM, o che le risultanze dell'Audit Energetico siano state implementate in un più ampio processo afferente il bene in oggetto e che coinvolge la modalità BIM.

Si rimanda in merito all'orgomento anche al questito nr.1.

Quesito n. 6

Ad integrazione del quesito inviato con precedente messaggio che si riporta a seguire "Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara (pagina 13) è chiarito che, data la natura delle prestazioni, saranno richiesti requisiti sia rapportati all'importo servizi, sia rapportati all'importo lavori. Nello specifico per il servizio inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) il requisito richiesto sarà rapportato all'importo lavori, per il servizio di vulnerabilità sismica il requisito richiesto sarà rapportato all'importo dei servizi resi. Diversamente da quanto sopra specificato nelle tabelle relative ai requisiti dell'elenco servizi (pag 14 e seguenti del disciplinare) per la prestazione di vulnerabilità sismica è richiesto un importo minimo complessivo parametrato all'importo lavori (dovrebbe essere parametrato all'importo del corrispettivo del servizio), per la prestazione di PFTE è richiesto un importo minimo complessivo parametrato all'importo del corrispettivo del servizio (dovrebbe essere parametrato all'importo dei lavori). Si conferma che trattasi di refuso e che pertanto nelle tabelle pubblicate l'importo minimo richiesto per il PFTE deve essere rapportato all'importo lavori e l'importo minimo richiesto per la verifica di vulnerabilità deve essere rapportato all'importo servizi (ad esempio per il lotto 1 si avrà Vulnerabilità sismica importo minimo richiesto € 159.519.79 e PFTE importo minimo richiesto € 14.282.970.00)" si fa presente che lo stesso refuso è riportato anche con riferimento ai servizi "di punta", si chiede pertanto se anche con riferimento a questi ultimi l'importo minimo richiesto parametrato all'importo lavori deve intendersi riferito al PFTE e l'importo minimo richiesto parametrato all'importo servizi deve intendersi riferito alle verifiche di vulnerabilità sismica.

Risposta al quesito n. 6

Si veda Disciplinare di gara - ERRATA CORRIGE di cui alla pubblicazione del 23.01.2019.

link:

https://redazione.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/documentigare/19012 3 DRC ERRATA-CORRIGE-DISCIPLINARE-rev.1.pdf

Quesito n. 7

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti nr. 7 chiarimenti:

- 1.In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?
- 2.Si richiede conferma, come da determina anac, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia di grado di complessità superiore a quella richiesta nel disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale.
- 3.Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell' offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.
- 4.Si richiede conferma della seguente:

Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i..

Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà - nei limiti previsti dalla legge - di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione. In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti laboratori; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

- 5.In caso di subappalto delle prove di laboratorio, non risulta possibile predeterminare in fase di partecipazione alla gara la quota % del subappalto, è quindi possibile dichiarare solamente che sarà certamente < 30% ?
- 6. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si richiede conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire solamente dall'utenza della mandataria.
- 7. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, anche i mandanti devono essere registrati al portale?

Risposta al quesito n. 7

 Per quanto concerne il possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia), In considerazione del fatto che tutte le attività oggetto di affidamento riguardano il settore civile, si chiede la certificazione EGE – settore civile le cui competenze sono appunto rivolte ad utilizzi nel campo civile e della Pubblica Amministrazione.

- 2. Si conferma il principio indicato nella Linea Guida Anac n.1;
- 3. Il limite massimo di upload per singolo file è di 100MB;
- 4. Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce, così come espressamente previsto dal disciplinare di gara, un requisito di idoneità professionale, che dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.
- 5. La soluzione prospettata non risulta dunque accoglibile, residuando unicamente, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, il ricorso al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare.
- 6. Si,fermo restando che, in fase esecutiva, laddove il contraente intenda effettivamente ricorrere al subappalto, lo stesso sarà comunque oggetto di specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente anche al rispetto della quota del 30% di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
- 7. Si conferma che l'invio è fatto dalla mandataria e come indicato al par.13 del Disciplinare di Gara;
- 8. Non è necessario che i mandanti siano registrati al portale;

Quesito n. 8

..ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'espletamento di servizi analoghi richiesti al paragrafo 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma se:

- saranno ritenuti validi gli importi dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione esclusiva della prestazione di verifica sismica, oppure
- se sarà lecito computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione?

Risposta al quesito n. 8

Si rimanda per la risposta al quesito n.1.

Quesito n. 9

Premesso che l'attività di vulnerabilità sismica, più propriamente ai sensi delle NTC 2018, valutazione di sicurezza, è uno studio tecnico scientifico che valuta la resistenza dell'edificio rispetto alle azioni sismiche e non si conclude con un progetto di opere, ovvero con una valutazione economica dei lavori a farsi, ma con indicatori che rilevano il grado di sicurezza, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, con specifico riferimento ai requisiti rapportati all'importo lavori, si chiede di meglio chiarire cosa si intende per importo complessivo minimo, parametrato all'importo lavori, ovvero come lo stesso deve essere sviluppato.

Risposta al quesito n. 9

Il calcolo del valore delle opere V (o anche importo lavori) riportato nel disciplinare di gara al paragrafo 7.3 viene riportato nelle schede di calcolo del corrispettivo del servizio (Allegato B al Capitolato Tecnico).

La procedura di calcolo è indicata all'Art.3 - p.to 2) "Corrispettivo" del Capitolato Tecnico, che ad ogni buon fine qui si riporta:

"Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d'appalto è stato determinato con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per la determinazione del compenso relativo alla verifica di vulnerabilità sismica, si è tenuto conto di un costo di costruzione unitario dell'opera pari a 1300euro/mq, da cui si è determinato il costo delle sole strutture (Valore dell'opera V), tenendo conto di un'incidenza pari al 20% per i fabbricati in calcestruzzo armato ed al 30% per quelli in muratura.

Per quanto concerne la determinazione del compenso per la redazione del PFTE, relativo agli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, l'importo dei lavori (riportato al rigo "Stima importo lavori netto" del calcolo del compenso professionale) è stato valutato considerando un importo unitario secondo le indicazioni fornite dall'OPCM n° 3790/2009 e quantificato in € 328,00/mq per il Miglioramento (€ 400,00 a mq lordi comprensivi di IVA al 22%) ed € 492,00/mq per l'Adeguamento (€ 600,00 a mq lordi comprensivi di IVA al 22%)."

Quesito n. 10

Buongiorno con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti :

- 1. In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggrupamento orizzontale, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?
- 2. Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?
- 3. Nella documentazione amministrativa, la presenzatione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?

Risposta al quesito n. 10

- 1. Si rimanda al paragrafo 7.2 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE nelle parti dedicate ai raggruppamenti orizzontali.
- 2. Si è possibile, si rimanda in ogni caso al riscontro fornito relativamente al quesito n.1.1.
- 3. L'organigramma costituisce parte integrante dell'Allegato C Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

Quesito n. 11

Come inserire un associazione temporanea mista tra professionisti ed imprese?

Risposta al quesito n. 11

La documentazione deve essere inserita nella "busta di qualifica" all'apposita sezione al punto 1.8.

Quesito n. 12

Spettabile Committenza:

- 1) in merito al requisito del gruppo di lavoro pag. 10 del disciplinare punto 5 "n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia"
- si chiede se il richiesto possesso di certificazione EGE da parte del professionista Responsabile designato per la diagnosi e certificazione energetica possa essere soddisfatto con attestati di "Certificazione Energetica Degli Edifici", "Riqualificazione Energetica" ed "Energy Professional Network"
- 2)in merito al requisito di capacità tecnica e professionale pag. 13 del disciplinare punti e/f si chiede conferma che per "importo lavori dovuto alla verifica di vulnerabilità sismica" si intenda l'importo del fatturato connesso a tale lavorazione mentre per ""importo servizi connessi alla PFTE" si intenda l'importo dei lavori progettati

Risposta al quesito n. 12

- 1) E' obbligatoria la presenza di un professionista in possesso della certificazione EGE
- 2) Si rimanda per quanto richiesto al quesito n.4 ed errata corrige al Disciplinare di Gara pubblicato sul

Quesito n. 13

- 1) In linea con quanto disposto dalla Linea Guida ANAC n.1 secondo la quale il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificatamente posti a base di gara, si chiede se i servizi relativi ai requisiti rapportati all'importo servizi per la categoria E.22 possano essere relativi anche alla progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza di opere architettoniche.
- 2) Per la categoria E.22 è possibile presentare lavori anche di diversa destinazione funzionale? (Esempio infrastrutture).
- 3) In merito all'errata corrige del disciplinare di gara datata 23.01.2019, si chiede di fare maggiore chiarezza in quanto i compensi relativi alle verifiche di vulnerabilità sismica non possono essere parametrabili ad uno specifico importo lavori. Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 7.3 relativamente a tutte le tabelle dei requisiti sembrano essere invertiti i campi tra la prestazione relativa all'importo lavori Vulnerabilità sismica (invece di PFTE) e la prestazione relativa all'importo servizi PFTE (invece di Vulnerabilità sismica).

Risposta al quesito n. 13

1) Per quanto rigurada il requisito rapportato all'importo dei servizi ed indicato nelle tabelle riportate nel paragrafo 7.3. del Disciplinare di Gara si conferma quanto indicato dalle Linee Guida Anac n.1, per quanto concerne invece i requisiti rapportati

all'importo dei lavori (o comunque Valore delle opere) relativi al "Servizio di Verifica di Vulnerabilità" si rimanda a quanto riposto al quesito n. 1.

- 2) Nell'ambito della medesima categoria, secondo quanto indicato nelle Linea Guida Anac n.1, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore purché all'interno della stessa categoria d'opera.
- 3) Confermando che le tabelle riportate al paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara sono corrette, si rimanda anche alla lettura del quesito n. 9.

Quesito n. 14

Si richiede se l'indicazione della terna di subappaltatori (ad esempio laboratori ufficiali di prove sui materiali) siano di esclusività di un unico operatore economico o raggruppamento, oppure sia da considerarsi una scelta libera, anche dato il numero limitato di Laboratori presenti in Italia.

Risposta al quesito n. 14

Come indicato al paragrafo 9 del Disciplinare di Gara "è consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in pù terne di diversi concorrenti".

Quesito n. 15

In relazione al requisito rapportato all'importo lavori per la verifica della vulnerabilità sismica, (prima tabella), dato che la vulnerabilità sismica come servizio non è connessa all'esecuzione di Lavori, il soddisfacimento del requisito si intende soddisfatto con la presentazione di interventi specifici di adeguamento sismico il cui importo lavori raggiunga l'importo complessivo minimo richiesto? Oppure il requisito si intende soddisfatto con la presentazione di servizi svolti nella S.04 il cui importo lavori raggiunga l'importo complessivo minimo richiesto.

Risposta al quesito n. 15

Il requisito minimo riportato al par. 7.3, relativo alla Verifica di vulnerabilità sismica riportato nella prima tabella e che fa riferimento all'importo lavori deve intendersi soddisfatto dichiarando in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n.1, qualsiasi servizio attinente all'ingegneria e all'architettura.

Quesito n. 16

Si chiede conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale (si lavori che servizi) sonmo assolti tramite qualsiasi servizio/elenco di servizi di ingegneria e architettura ricadente nelle categorie indicate, come previsto dal codice degli appalti, quindi non solo limitatamente a servizi di vulnerabilità sismica, PFTE, Rilievo BIM/Audit Energetico.

Risposta al quesito n. 16

Si rimanda ai quesiti n.1, 8 e 13

Quesito n. 17

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto si chiede se siano ammessi operatori economici di cui all'art.45 del Codice quali società ESCO (Energy Service Company) in grado di fornire servizi tecnici di efficientamento energetico secondo nostro ordinamento, fermo restando il possesso delle qualifiche richieste al Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ossia Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria , Fisica , Chimica ed in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia)......

Risposta al quesito n. 17

Come previsto nel Disciplinare di gara (paragrafo 5. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**) possono partecipare alla procedura unicamente i soggetti di cui all'art. 46, D.Lgs. 50/2016. Solo in relazione alle "prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, al prelievo dei campioni e all'esecuzione delle stesse, nonché ai ripristini strutturali e delle finiture" di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopraesposto, dunque, considerato che il disciplinare prevede espressamente che il professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica dovrà essere in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica ed in possesso della certificazione EGE (esperto in gestione dell'energia), nel caso proposto, sarà ammissibile la partecipazione di una Società di ingegneria E.S.Co certificata qualora dimostri che si avvale stabilmente di un professionista EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009, e che sia in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica, così come richiesto dal disciplinare di gara.

Quesito n. 18

Siccome nel punto7.3 lettera E categoria edilizia E20 l/c la prestazione Rilievo BIM e audit energetico sono raggrupati in un'unica prestazione

Si chiede il seguente chiarimento

Punto 7.3 lettera f lavori di punta categoria Edilizia: E20 I/c il RILIEVO BIM lo indica come una prestazione di servizio dissociata dall'audit energetico pertanto si chiede se la mancanza di tale prestazione RILIEVO BIM è motivo di esclusione

Risposta al quesito n. 18

La mancanza dle RILIEVO BIM non costituisce motivo di escluione, vedasi anche risposta al quesito n.1 parte 2).

Quesito n. 19

In relazione al requisito rapportato all'importo servizi, e nello specifico per il PFTE per la categoria S.03/S.04, riportata in tabella. Nel caso in cui il concorrente abbia tra i servizi svolti e candidati per il soddisfacimento del requisito, incarichi per i quali il corrispettivo unico del servizio riguarda i tre stadi di progetto, preliminare, definitivo ed esecutivo, senza distinzione dei compensi per i 3 livelli, è corretto considerare l'aliquota totale dell'importo (per i tre stadi di progetto) afferente la categoria S.03/S.04

Risposta al quesito n. 19

Si conferma che è corretto considerare l'aliquota totale dell'importo per i tre livelli progettazione afferente la categoria S.03/S.04.

Quesito n.20

Si chiede cortesemente di rendere disponibile il modello All D Patto di integrità editabile nelel parti dedicate alal compilazione.

Risposta al quesito n. 20

Si è provveduto a renderlo disponibile.

Quesito n.21

In caso di partecipazione di raggruppamento di tipo misto, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie, è prevista una quota % minima da assegnare alle mandanti? Sul disciplinare non è riportato tale informazione.

Risposta al quesito n.21

Non è prevista una quota minima da assegnare alle mandanti, fermo restando quanto indicato al paragrafo 7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.

Quesito n.22

Per la compilazione del F23 si chiede di chiarire quale sia il codice ente competente da inserire nel comapo 6. In particolare viu preghiamo si confermare se per il presente lotto si tratta del codice J55 che si riferisce all'Agenzia del Demanio della Regione Campania

Risposta al quesito n.22

Si è il codice che afferisce all'Agenzia del Demanio della Regione Campania

Quesito n.23

Si segnala che nell'allegato B (DGUE) non è pèresente la parte IV relativa ai criteri si selezione e pertanto non è possibile procedere alla compilazione del DGUE come indicato nel disciplinare di gara.

Chiediamo per favore indicazioni su come procedere per la compilazione

Risposta al quesito n.23

Si è provveduto a renderlo disponibile.

Quesito n.24

Facciamo presente che nei documenti di gara manca l'allegato B DGUE Visti i tempi stretti utilizzerempo modello DGU utilizzato per altra Regioen modificando l'intestazione i CIG ed i Relativi lotti

Risposta al quesito n.24

.....

Quesito n.25

Si chiede un chiarimento sul numero di pagine massimo relativo alla relazione metodologica. Si legge che la relazione dovrà essere redatta in un numero massimo di pagine pari a 25. Si chiede se eventuali copertine ed indice/sommario possono essere escluse dal conteggio del numero di pagine.

Risposta al quesito n. 25

Si conferma che possono essere escluse dal conteggio.

Quesito n.26

In riferimento ai requisiti di cui al punto 7.3 lettera e) ed f) si richiede conferma di quanto segue:

- In merito all'elenco di lavori svolti negli ultimi dieci anni (requisito lettera e) ai fini della partecipazione occorre aver svolto servizi di ingegneria ed architettura per
 - 1. Un importo lavovori minimo in classe S.04 pari a 14.282.970,00 euro
 - 2. un importo di fatturato in classe E22 pari a 159.519,79euro

3.....

Risposta al quesito n.26

SI conferma quanto richiesto.